



**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI
DELL'AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5.**
Modifiche approvate con Deliberazione n. 186 del 03/11/2011

Articolo 1

OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento ed i compiti dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 di Pordenone, in attuazione alle disposizioni di cui:
 - a) alla L. R. 17/08/2004, n. 023 *“Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale”*;
 - b) alla L.R. 31/03/2006, n. 6 *“Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”*;
 - c) alla *Convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni ed atto di delega per l'esercizio in forma associata della funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali e per la gestione dei servizi e delle attività di cui all'art. 17, comma 1 e comma 2 della LR 6/2006, sottoscritta in data 12/02/2008.*

Articolo 2

COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. La composizione ed il funzionamento dell'Assemblea dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 è conforme a quanto previsto all'art.6 della legge n° 23 del 17/08/2004, all'art 20 della L.R. n. 6 del 31/03/2006 ed a quanto previsto dalla convenzione sottoscritta tra i Comuni di Pordenone, Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano e S.Quirino.
2. L'Assemblea dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni di Pordenone, Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano e S. Quirino, ovvero dagli Assessori o dai Consiglieri delegati dal Sindaco in via permanente.
3. La delega avviene in forma scritta.
4. I Sindaci rimangono in carica nell'Assemblea dei Sindaci per tutta la durata del mandato elettivo. Assessori o Consiglieri delegati in via permanente rimangono in carica nell'Assemblea dei Sindaci per tutta la durata del mandato elettivo, salvo ritiro della delega.
5. Il nuovo Sindaco sostituisce di diritto il componente decaduto.

6. Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco comportano la decadenza del soggetto da lui delegato in via permanente nell'Assemblea dei Sindaci.
7. Alle riunioni dell'Assemblea dei Sindaci partecipano, senza diritto di voto:
 - a) il Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o un suo delegato;
 - b) il Coordinatore sociosanitario dell'Azienda medesima;
 - c) il Direttore del Distretto sanitario;
 - d) il Responsabile del Servizio sociale dei Comuni;
 - e) Il Dirigente del Settore Politiche Sociali dell'Ente Gestore;
 - f) I Membri dell'Ufficio di Direzione e Programmazione e i Responsabili delle U.O.T del Servizio Sociale dei Comuni.
8. Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci può invitare alle riunioni i Segretari Comunali ed i Dirigenti dei Comuni associati, i rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche, o soggetti del privato sociale ed esperti di materia socio-sanitaria o di politiche integrate.
9. L'Assemblea dei Sindaci è pubblica salvo diversa esplicita indicazione del Presidente dell'Assemblea sui ordini del giorno da discutere tra i soli componenti dell'Assemblea. Il Pubblico non può intervenire nella discussione.

Articolo 3

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei Sindaci elegge al suo interno il Presidente.
2. Il Presidente dell'Assemblea è eletto, a maggioranza assoluta, dai componenti dell'Assemblea dei Sindaci. Rimane in carica per tutta la durata del mandato elettivo e comunque non oltre la durata di validità della Convenzione di Ambito.
3. Spettano al Presidente i poteri di direzione dell'Assemblea dei Sindaci. Egli convoca l'Assemblea dei Sindaci di norma una volta al mese o qualora ne facciano richiesta motivata almeno due componenti. Definisce l'ordine del giorno, presiede l'Assemblea, disciplina e coordina i lavori e cura gli adempimenti conseguenti.
4. Nel caso in cui un componente non partecipi all'Assemblea per tre volte consecutive il Presidente invia una nota scritta dell'Assemblea dei Sindaci al Comune di riferimento.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o in difetto dal componente dell'Assemblea più "anziano".
6. Nei casi previsti all'art 1, comma 6, o in caso di conclusione del mandato elettivo del Presidente, l'Assemblea dei Sindaci provvede ad eleggere un nuovo Presidente che rimane in carica per tutta la durata del mandato elettivo e comunque non oltre la durata di validità della Convenzione di Ambito.
7. Il Presidente è membro di diritto della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale di cui all'art.1 L.R. 09/03/2001 n. 8 *"Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali"*, nonché della Conferenza Provinciale dei Sindaci.
8. Il Presidente attiva il processo preordinato alla definizione del Piano di zona e alla stipulazione del relativo Accordo di programma.

Articolo 4

IL VICEPRESIDENTE

1. L'Assemblea dei Sindaci nomina al suo interno il Vicepresidente.
2. La funzione di Vicepresidenza è rotativa all'interno dei componenti dell'Assemblea dei Sindaci ed avviene secondo il criterio ordinale del comune maggiormente popolato.
3. Il Vicepresidente dell'Assemblea rimane in carica per la durata di un anno.
4. Il Vicepresidente di turno sostituisce il Presidente in caso di assenza assumendo le funzioni che gli sono attribuite.
5. E derogabile il criterio rotativo della funzione di Vicepresidenza all'interno dei componenti dell'Assemblea, qualora esso non trovasse possibilità di applicazione per rinunce, indisponibilità, od altre motivazioni condivise unanimemente dall'Assemblea medesima

Articolo 5

FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

1. Competono all'Assemblea dei Sindaci le seguenti funzioni:

A) funzioni di indirizzo

- a) è l'organo di indirizzo e di alta amministrazione del Servizio sociale dei Comuni ed elabora le linee di programmazione e progettazione del sistema locale integrato degli interventi e servizi sociali, nonché dei programmi e delle attività del SSC stesso;
- b) esprime indirizzi in merito al personale da inserire nella pianta organica (DOA) di cui all'art. 19, comma 2, L.R. 6/2006, definendone con l'Ente Gestore del SSC numero e profilo professionale;
- c) esprime indirizzi in merito al modello organizzativo del Servizio Sociale dei Comuni;
- d) esprime indirizzi in merito alla composizione di particolari organismi dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 aventi funzioni tecniche in materie inerenti il Servizio Sociale dei Comuni, ovvero in merito alle nomine di personale della pianta organica (DOA) da inserire in organismi tecnici di altre amministrazioni o servizi pubblici;

B) funzioni di controllo e valutazione

- a) svolge i compiti relativi alla definizione, al monitoraggio e alla valutazione del Piano di Zona in collaborazione con i Tavoli Tematici del Piano di Zona;
- b) verifica l'andamento generale delle attività e dei livelli assistenziali assicurati dal Distretto sanitario, esprimendo proposte, pareri e valutazioni. Verifica inoltre l'attuazione degli obiettivi assegnati al suo Direttore;
- c) partecipa al processo di programmazione territoriale, tramite intesa sul Programma delle attività territoriali (PAT), concorrendo alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di salute ivi indicati;

C) funzioni di regolamentazione

- a) approva proposte di regolamentazione inerenti l'accesso alle prestazioni e la compartecipazione ai costi dei servizi da parte dei cittadini, sottoponendole all'approvazione dei rispettivi Consigli Comunali;

- b) approva proposte di regolamentazione in materia di autorizzazione al funzionamento, accreditamento;
 - c) definisce i livelli minimi prestazionali erogabili per la durata della convenzione;
 - d) promuove le Convenzioni che disciplinano la gestione associata del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5;
- D) funzioni amministrativo- contabili
- a) approva annualmente il Piano Economico-Finanziario e le relative variazioni;
 - b) approva annualmente il Rendiconto di gestione;
 - c) approva le modalità attuative della gestione associata, nonché i criteri di riparto relativi a spese ed entrate;
 - d) assegna al Responsabile del SSC le risorse finanziarie e strumentali per la realizzazione di programmi annuali e pluriennali;
- E) altre funzioni
- a) esprime il proprio parere sulla nomina del Direttore di distretto e sulla sua conferma. Qualora l'Azienda per i servizi sanitari gestisca, in delega, anche i servizi socio-assistenziali, il parere espresso e' vincolante;
 - b) dispone l'avvio della procedura di selezione del Responsabile del SSC;
 - c) informa i Consigli Comunali sull'andamento della gestione associata:
 - i. tramite la partecipazione del Responsabile del Servizio sociale dei Comuni e/o dei Responsabili delle U.O.Territoriali alle adunanze delle Commissioni Consiliari competenti e/o dei Consigli Comunali, su invito, per relazionare sull'andamento dei progetti, servizi ed interventi erogati;
 - ii. tramite attività informativa rivolta ai Consiglieri Comunali in carica circa le attività dell'Assemblea dei Sindaci, le date e gli ordini del giorno delle adunanze, l'avvenuta pubblicazione sul sito web dei verbali, delle deliberazioni e degli atti sottoscritti;
 - iii. mediante la trasmissione ai Consiglieri Comunali in carica di report di analisi e/o monitoraggio dell'andamento di progetti, servizi ed interventi erogati, o report di valutazione sulla qualità dei servizi, o esiti di indagine sulla soddisfazione degli stessi da parte dei cittadini;
 - iv. eventualmente, mediante la sintesi in un bilancio sociale annuo delle tematiche e degli argomenti inerenti l'andamento della gestione associata sopra considerati.

Articolo 6

FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei Sindaci viene convocata di norma presso una delle sedi dell'Ente Gestore.
2. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto.
3. Il diritto di voto in Assemblea spetta esclusivamente ai Sindaci o loro delegati. Ad ogni Comune compete in ogni caso un solo singolo voto.
4. L'Assemblea dei Sindaci definisce il calendario di massima dei lavori.

5. L'Ufficio di Direzione e Programmazione facente capo al Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni costituisce la struttura tecnica di supporto all'Assemblea dei Sindaci nello svolgimento delle sue funzioni.
6. Le funzioni di supporto riguardano:
 - a) servizio di segreteria;
 - b) trasmissione delle convocazioni e degli allegati agli ordini del giorno;
 - c) registrazione delle sedute e verbalizzazioni;
 - d) predisposizione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci;
 - e) tenuta del Registro delle Presenze, dei Verbali, delle Deliberazioni e degli Atti;
 - f) pubblicazione sul sito dell'Ambito dei Verbali e delle Deliberazioni dell'Assemblea.
7. In caso di assenza o impedimento del Responsabile del Servizio Sociale, le sue funzioni sono supplite dal Dirigente del Settore Politiche Sociali dell'Ente Gestore.

Articolo 7

CONVOCAZIONI

1. La convocazione dell'Assemblea viene disposta dal Presidente, o dal Vicepresidente, con avviso scritto e consegnato con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni di calendario effettivo o, nei casi di urgenza, di almeno 48 (quarantotto) ore
2. L'avviso di convocazione indica luogo, data, orario della adunanza, punti di discussione posti all'ordine del giorno ed elenco degli allegati.
3. La trasmissione dell'avviso e della documentazione allegata a mezzo fax o tramite sistemi telematici all'indirizzo a tal fine segnalato dai singoli componenti l'Assemblea, equivale a tutti gli effetti alla consegna.
4. Nei casi d'urgenza, la proposta di Deliberazione e relativi allegati potranno essere trasmessi (48) quarantotto ore prima dell'adunanza, fatta salva la facoltà dell'Assemblea di differire l'approvazione della Deliberazione all'adunanza successiva, qualora venga richiesto dalla maggioranza dei componenti presenti.
5. Proposte di Deliberazione potranno essere discusse e approvate dall'Assemblea anche se non inserite all'ordine del giorno. In tal caso si applicherà la norma indicata al precedente comma 4.

Articolo 8

ADUNANZA

1. E' dichiarata valida l'adunanza che raggiunge il numero legale di presenti con diritto di voto, ovvero la maggioranza assoluta dei componenti.
2. In caso di mancato raggiungimento del numero legale, il Presidente, il Vicepresidente od il membro più anziano dichiara l'adunanza non valida ai fini delle deliberazioni eventualmente da assumere.
3. Anche in assenza del numero legale, i presenti potranno fare comunicazioni che non comportino l'approvazione di Deliberazioni.

4. Dell'adunanza dichiarata non valida per mancanza del numero legale, è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

Articolo 9

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Le decisioni dell'Assemblea assumono forma di "Deliberazione".
2. L'Assemblea delibera con voto palese. Qualora la maggioranza dell'Assemblea lo richieda, essa può deliberare a scrutinio segreto.
3. Le Deliberazioni devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea aventi diritto di voto, a prescindere dal numero legale effettivamente esistente al momento della votazione.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti nei confronti dell'Ente Gestore e dei Comuni associati nell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5.
5. Le Deliberazioni dell'Assemblea concernenti il Bilancio di Ambito sono approvate previa fase preparatoria di coinvolgimento dei Sindaci.
6. Tutte le Deliberazioni dell'Assemblea che non siano di mero "indirizzo" vengono adottate con apposito atto amministrativo dell'Ente Gestore.
7. Le Deliberazioni dell'Assemblea devono disporre dei pareri di cui all'articolo 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero:
 - a) parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato;
 - b) parere di regolarità contabile del Ragioniere capo;
 - c) parere di legittimità del Segretario Generale.
8. L'Assemblea può procedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, con adeguata motivazione.
9. Le Deliberazioni dell'Assemblea sono numerate in ordine progressivo e raccolte mediante trattamento con apposito programma informatico.
10. Copia delle deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci viene trasmessa in formato elettronico ai Comuni per gli eventuali e successivi adempimenti di competenza.
11. Le Deliberazioni dell'Assemblea ed i relativi allegati sono resi pubblici sul sito dell'Ambito.

Articolo 10

VERBALI DELLE SEDUTE

1. Di ogni adunanza il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni redige un verbale.
2. Il Verbale riporta:
 - a) luogo, data ed orario dell'adunanza;
 - b) i nominativi dei presenti;
 - c) per i membri dell'Assemblea con diritto di voto, gli orari di presenza;

- d) il riassunto di quanto discusso su ogni singolo punto all'ordine del giorno, menzionando numero e titolo delle eventuali deliberazioni assunte.
3. Le deliberazioni non costituiscono parte integrante del verbale essendo Atto autonomo.

Articolo 11

APPROVAZIONE DEI VERBALI

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data dell'Assemblea dei Sindaci, i verbali dell'adunanza vengono depositati presso la Segreteria di Ambito e contestualmente trasmessi per posta elettronica alle Segreteria dei Sindaci e, nel caso, dei loro Delegati.
2. L'approvazione del verbale avverrà nella prima adunanza utile dell'Assemblea.

Articolo 12

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'approvazione della Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci, assunta a maggioranza assoluta, e decade con il termine della Convenzione.
2. Modificazioni al presente regolamento interno, possono essere proposte da ogni singolo Comune o dal Responsabile del SSC. Le modificazioni al regolamento sono approvate dall'Assemblea medesima, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, e possono essere dichiarate, con voto unanime dei componenti, immediatamente eseguibili.

Articolo 13

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non specificato nel presente regolamento si rinvia a quanto previsto dal regolamento del Consiglio Comunale del Comune di Pordenone.